



**Università
di Genova**
AREA PERSONALE

Servizio personale docente
Settore reclutamento e mobilità del personale docente

IL RETTORE

Vista la legge 9.5.1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica;
Vista la legge 7.8.1990, n. 241, e successive modificazioni, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 3.7.1998, n. 210, recante norme per il reclutamento dei professori universitari di ruolo, e successive modificazioni;
Visto il D.P.R. 28.12.2000, n. 445, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive modificazioni;
Vista la legge 30.12.2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 18, comma 1 e comma 4;
Visto il Decreto Legislativo 29.3.2012, n. 49, che detta la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli Atenei;
Visto il D.M. 30.10.2015, n. 855, recante la rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali;
Vista la legge 30.12.2023, n. 213 relativa al Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026;
Visto il D.M. 26.6.2023, relativo al piano straordinario per il reclutamento del personale universitario relativo all'anno 2024;
Visto il Codice etico dell'Ateneo, emanato con D.R. n. 497 del 16.12.2011;
Visto il Codice di comportamento dei dipendenti dell'Università di Genova, emanato con D.R. n. 1195 dell'11.3.2024;
Visto il D.D.A. n. 1058 del 21.12.2011, con il quale è stabilito il pagamento di un contributo per l'iscrizione alle procedure di reclutamento avviate da questo Ateneo;
Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Genova, emanato con D.R. n. 1986 del 5.6.2017, in vigore dal 4.7.2017;
Visto il vigente Regolamento per la disciplina delle chiamate dei professori universitari di prima e seconda fascia;
Vista la delibera in data **28.3.2024** con la quale il Consiglio di Amministrazione approva, tra le altre, la proposta di attivazione di **n.1** procedura selettiva volta alla copertura di **n. 1** posto di professore di seconda fascia mediante chiamata, ai sensi dell'**art. 18, comma 4**, della legge n. 240/2010, e del relativo Regolamento di Ateneo, deliberata dal Consiglio del Dipartimento interessato, come specificato nell'allegato "A" che fa parte integrante del presente provvedimento;
Considerata la disponibilità di p.o. delle strutture interessate a valle della sopracitata delibera del Consiglio di Amministrazione del **28.3.24**;
Vista la disponibilità finanziaria risultante nel Bilancio di Ateneo nel rispetto delle disposizioni normative in materia di programmazione e di reclutamento presso le Università;
Fatto salvo il rispetto della percentuale prevista dall'art. 18, comma 4, della citata legge n. 240/2010;

D E C R E T A

Art. 1

Numero e destinazione dei posti

1. Presso l'Università degli Studi di Genova è indetta **n. 1** procedura selettiva volta alla copertura di **n. 1** posto di professore di **seconda** fascia, mediante chiamata, ai sensi dell'**art. 18, comma 4**, della legge 30.12.2010, n. 240, e del relativo Regolamento di Ateneo citato in premessa, per il Dipartimento, la Scuola, il settore concorsuale e scientifico-disciplinare specificati nell'allegato "A", che fa parte integrante del presente bando.

2. Le procedure sono riservate a coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio presso l'Università di Genova quale professore ordinario di ruolo, professore associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettere a) e b) della Legge n. 240/2010 nel testo in vigore al 29/6/2022, o non sono stati titolari di assegni di ricerca o iscritti a corsi universitari presso l'Università di Genova nell'ultimo triennio.

3. Nell'allegato "A" sono altresì riportate le informazioni sulle specifiche funzioni che il vincitore sarà chiamato a svolgere (con esclusione di ogni finalità valutativa), nonché l'eventuale numero massimo delle pubblicazioni da presentare a scelta dei candidati, comunque non inferiore a quindici.

4. Per quanto concerne le declaratorie dei settori concorsuali, si rimanda al D.M. 30.10.2015, n. 855, citato in premessa.

Art. 2

Requisiti di ammissione e cause di esclusione

1. Sono ammesse a partecipare alla procedura selettiva di cui all'art. 1 le seguenti categorie di candidati:

- a) gli studiosi in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16 della citata legge n. 240/2010 per il settore concorsuale indicato nel bando ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per la fascia di docenza oggetto del procedimento stesso, ovvero per la fascia superiore purché non siano già in ruolo nella fascia superiore;
- b) i professori di **seconda** fascia già in servizio presso altri Atenei, inquadrati nel settore concorsuale indicato nel bando ovvero in uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore;
- c) gli studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministro competente, sentito il Consiglio universitario nazionale;
- d) coloro che abbiano conseguito l'idoneità in applicazione della legge 3.7.1998, n. 210, per la **seconda** fascia, limitatamente al periodo di durata dell'idoneità stessa, ai sensi dell'art. 29, comma 8, della citata legge n. 240/2010. L'idoneità deve essere conseguita per un settore scientifico disciplinare ricompreso nel settore concorsuale indicato nel bando ovvero in uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore.

Sono altresì ammessi i candidati in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, commi 1 e 2, del citato D.M. 30.10.2015, n. 855, recante la rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali.

2. Non possono partecipare alla procedura:

- a) coloro che nell'ultimo triennio hanno prestato servizio presso l'Università di Genova quale professore ordinario di ruolo, professore associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettere a) e b) della Legge n. 240/2010 nel testo in vigore al 29/6/2022, o sono stati titolari di assegni di ricerca o iscritti a corsi universitari presso l'Università di Genova nell'ultimo triennio.
- b) coloro che sono esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;
- c) coloro che sono stati destituiti dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
- d) coloro che sono stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127 lettera d) del D.P.R. 10.1.1957, n. 3;
- e) coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, con un professore afferente al Dipartimento che formula la proposta di chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione

3. I requisiti di ammissione sono riferiti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alle procedure.

4. I candidati sono ammessi con riserva e l'Amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Rettore, l'esclusione dalle procedure.

5. Il candidato dovrà versare un contributo non rimborsabile pari a € 10,00 (dieci), come richiesto dal D.D.A. n. 1058 del 21.12.2011, citato in premessa. Tale contributo dovrà essere versato mediante il sistema PagoPa di Ateneo, disponibile al seguente indirizzo: <https://unige.pagoatenei.cineca.it/portalepagamenti.server.frontend/#/>

Il versamento deve essere eseguito esclusivamente con la modalità "Pagamento spontaneo", indicando come causale gli elementi identificativi del concorso.

I candidati stranieri privi del codice fiscale italiano potranno procedere al pagamento sul predetto portale alla voce "Pagamento Spontaneo" inserendo il flag nell'apposito riquadro "Anonimo".

Alla pagina dedicata alla procedura, sul portale <https://concorsi.unige.it>, sono rese disponibili le istruzioni per procedere al pagamento e allo scaricamento della ricevuta di pagamento. La ricevuta attestante il versamento sopra citato dovrà essere allegata alla domanda telematica in formato elettronico (.pdf, .jpg, .gif, ecc.) tramite scansione o fotografia digitale della stessa.

Art. 3

Modalità e termini per la presentazione della domanda

1. Le domande di ammissione alla procedura devono essere prodotte, **tassativamente in via telematica**, compilando l'apposito modulo, entro il termine perentorio indicato nel comma successivo, utilizzando una specifica applicazione informatica, disponibile alla pagina <https://concorsi.unige.it>, che richiede necessariamente il possesso di un indirizzo di posta elettronica per poter effettuare l'auto-registrazione al sistema. I candidati dovranno inserire tutti i dati richiesti per la produzione delle domande. In fase di inoltro, verrà automaticamente attribuito alle domande un numero identificativo che, unitamente al codice concorso indicato nell'applicazione informatica, dovrà essere specificato per qualsiasi comunicazione successiva. La data di presentazione telematica delle domande di partecipazione alla procedura di selezione è certificata dal sistema informatico mediante ricevuta che verrà inviata automaticamente via e-mail. Allo scadere del termine utile per la presentazione, il sistema non permetterà più l'accesso e l'invio del modulo elettronico. Entro la scadenza, è consentito ai candidati l'inoltro di ulteriori domande riferite alla stessa procedura selettiva, al fine di correggere eventuali errori e/o per integrazioni: ai fini della partecipazione alle procedure, saranno ritenute valide le domande con data e ora di presentazione più recente. Il sistema richiede altresì di allegare alle domande i documenti in formato elettronico di cui al presente bando. **Non sono ammesse altre forme di invio delle domande o di documentazione utile per la partecipazione alla procedura.**
2. **La procedura di compilazione e invio telematico delle domande dovrà essere completata entro le ore 12:00 del trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso relativo all'emissione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.**
3. Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile.
4. Il candidato deve indicare con chiarezza e precisione il Dipartimento, la Scuola, il settore concorsuale e il settore scientifico disciplinare per il quale intende essere ammesso alla procedura.
5. Nella domanda il candidato deve dichiarare il proprio cognome e nome, data, luogo di nascita, codice fiscale e residenza nonché:
 - a) il possesso del requisito di ammissione di cui all'art. 2, comma 1;
 - b) la cittadinanza posseduta;
 - c) la posizione in merito alle condanne penali, indicando gli estremi delle eventuali sentenze e degli eventuali procedimenti penali pendenti;
 - d) di non essere stato destituito dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera d), del D.P.R. 10.1.1957, n.3;
 - e) se cittadino italiano di essere iscritto nelle liste elettorali, precisandone il Comune e indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime; se cittadino straniero di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o di provenienza ovvero i motivi del mancato godimento, nonché di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
 - f) di non essere in rapporto di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, con un professore afferente al Dipartimento che formula la proposta di chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione.
 - g) di non aver prestato servizio nell'ultimo triennio presso l'Università di Genova quale professore ordinario di ruolo, professore associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettere a) e b) della Legge n. 240/2010 nel testo in vigore al 29/6/2022, o di non essere stati titolari di assegni di ricerca o iscritti a corsi universitari presso l'Università di Genova nell'ultimo triennio.

La mancanza delle dichiarazioni di cui al presente comma comporta l'esclusione dalla procedura.

I candidati dovranno inoltre dichiarare di aver osservato il limite riferito al numero massimo di pubblicazioni scientifiche da presentare, eventualmente specificato nell'allegato "A".

6. Nelle domande devono essere altresì indicati il recapito di posta elettronica, al fine della maggior tempestività di ricezione di ogni utile comunicazione, nonché quello che il candidato elegge ai fini della procedura. Ogni eventuale variazione degli stessi deve essere tempestivamente comunicata al Settore cui è stata indirizzata l'istanza di partecipazione.

7. I candidati devono produrre, **in formato elettronico**, unitamente alla domanda:
- fotocopia non autenticata di un documento di identità;
 - curriculum della propria attività scientifica e didattica, redatto in unica copia sul modulo “B” allegato;
 - copia delle pubblicazioni scientifiche ritenute utili ai fini della selezione, in formato .pdf, con relativo elenco, debitamente sottoscritto. Le stesse devono essere dichiarate conformi agli originali mediante apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà redatta su modulo “C” allegato (per le pubblicazioni si rimanda anche all’art. 5);
 - la ricevuta del versamento del contributo non rimborsabile pari a € 10,00 (dieci), come previsto dall’art. 2, comma 5.
8. Le dichiarazioni formulate nella domanda sono da ritenersi rilasciate ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20.2.2001, e successive modificazioni, dai candidati aventi titolo all’utilizzazione delle forme di semplificazione delle certificazioni amministrative consentite dal decreto citato.
9. Ai sensi dell’art. 15, comma 1, della legge 12.11.2011, n. 183, i candidati dimostrano il possesso dei titoli esclusivamente mediante le dichiarazioni di cui al citato D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni. Per la presentazione delle pubblicazioni si rimanda anche all’art. 5.

Si precisa che le dichiarazioni rese e non sottoscritte sono prive di efficacia e di fatto precludono la possibilità, da parte della Commissione giudicatrice, di prendere in considerazione i titoli cui le dichiarazioni sostitutive si riferiscono.

10. Le stesse modalità previste ai commi precedenti per i cittadini italiani si applicano ai cittadini dell’Unione Europea. Per l’utilizzo delle dichiarazioni sostitutive da parte dei cittadini non appartenenti all’Unione Europea si rimanda all’art. 4.

11. Non è consentito il riferimento a titoli o pubblicazioni altre volte presentati presso questa od altre amministrazioni, o a titoli allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.

12. L’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli, sia a campione, sia in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dal controllo sopra indicato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.

13. L’Università non assume alcuna responsabilità per il mancato ricevimento di comunicazioni, qualora esso dipenda dall’inesatta indicazione del recapito da parte del candidato ovvero dall’omessa, o tardiva, comunicazione del mutamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per gli eventuali disguidi postali o telegrafici o telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Art. 4

Cittadini non appartenenti all’Unione Europea – dichiarazioni sostitutive

1. I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui al citato D.P.R. 28.12.2000 n. 445, e successive modificazioni, limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero.

2. Al di fuori dei casi previsti al comma precedente i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le predette dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l’Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.

Art. 5

Pubblicazioni

1. Sono considerate valutabili ai fini della presente procedura esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l’esclusione di note interne o rapporti dipartimentali.

2. Le pubblicazioni debbono essere presentate, in formato elettronico, con le modalità di cui all’art. 3, nella lingua di origine e, se diversa da quelle di seguito indicate, tradotte in una delle seguenti lingue: italiana, francese, inglese, tedesca e spagnola. I testi tradotti devono essere presentati in copia dattiloscritta secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia.

3. Tuttavia, per le procedure riguardanti materie linguistiche, è ammessa la presentazione di pubblicazioni scritte nella lingua o in una delle lingue per le quali è bandita la procedura, anche se diverse da quelle indicate nel precedente comma 2.

Art. 6
Commissione giudicatrice
Composizione, lavori e modalità di svolgimento della selezione

1. La valutazione è effettuata da una commissione giudicatrice designata dal consiglio di dipartimento proponente, secondo quanto previsto dai successivi commi e nominata con decreto rettorale pubblicato sul sito istituzionale dell'Ateneo.
2. L'elevata qualificazione scientifica e il possesso dei requisiti di cui all'art. 6, comma 7, della legge n.240/2010 vengono autocertificati dai singoli candidati alla designazione come commissario attraverso la compilazione di apposito modulo.
3. I commissari possono anche provenire da Università straniere oppure da istituzioni di ricerca (italiane o straniere), a condizione che siano inquadrati in un ruolo equivalente a quello dei professori della corrispondente fascia di docenza di Atenei italiani, sulla base delle tabelle ministeriali di corrispondenza fra posizioni accademiche. Essi, inoltre, devono essere attivi in un ambito corrispondente al settore concorsuale oggetto della selezione. L'elevata qualificazione scientifica e l'adeguata conoscenza della lingua italiana vengono autocertificati dai singoli candidati alla designazione come commissario attraverso la compilazione di apposito modulo.
4. La commissione è costituita da tre professori di prima fascia di elevata qualificazione scientifica, di cui almeno due non in servizio presso l'Università di Genova, inquadrati nel settore concorsuale, e preferibilmente nel settore scientifico-disciplinare relativo alla procedura bandita o, in caso di comprovata impossibilità, nel macro-settore concorsuale.
5. Uno dei componenti della commissione può essere designato direttamente dal consiglio di dipartimento che ha richiesto la copertura del posto. Nel caso in cui in Ateneo non siano presenti docenti inquadrati nel settore concorsuale, il dipartimento può designare un docente dell'Ateneo anche di altro macro-settore concorsuale o un docente di altro Ateneo appartenente al settore concorsuale.
6. I restanti componenti sono individuati tramite sorteggio all'interno di una rosa di nominativi composta da un numero di candidati almeno doppio e al massimo triplo rispetto al numero di commissari da individuare.
7. La rosa di nominativi è presentata dal direttore al consiglio di dipartimento, sentiti i docenti del settore concorsuale per il quale è bandito il posto. Il sorteggio viene svolto, con le modalità previste in apposite linee guida, nel corso della riunione del consiglio di dipartimento garantendo la più ampia trasparenza, con l'impiego di strumenti telematici messi a disposizione dall'Ateneo.
8. La commissione può includere commissari provenienti da Università straniere oppure da istituzioni di ricerca (italiane o straniere) in possesso dei requisiti di cui al precedente comma 3. La commissione viene formata garantendo che almeno i due terzi dei nominativi da sorteggiare appartengano ad Atenei italiani.
9. La commissione viene formata garantendo, nella rosa dei nominativi da sorteggiare, che almeno un terzo dei componenti appartenga al genere meno rappresentato, salvo oggettiva e motivata impossibilità.
10. I componenti esterni all'Ateneo devono appartenere ad istituzioni diverse tra loro. Eventuali rinunce alla nomina o dimissioni di commissari per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e producono effetti solo dopo l'emanazione del provvedimento di accettazione del rettore. In tal caso, si procede alla designazione per intero di una nuova commissione. In caso di dimissioni del componente designato il dipartimento delibera la sua sostituzione.
11. L'incarico di commissario designato dal dipartimento è limitato a due procedure per anno accademico. Nel computo sono comprese procedure sia selettive sia valutative per professore e per ricercatore a tempo determinato.
12. Eventuali istanze di ricasazione di uno o più componenti della commissione giudicatrice da parte di candidati, debitamente motivate, vanno indirizzate via posta certificata al rettore nel termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno di pubblicazione del decreto di nomina della commissione medesima.
13. Dell'istanza di ricasazione è data notizia agli altri candidati. Il rettore, si esprime sull'istanza entro il termine di quindici giorni dalla presentazione.
14. La commissione opera collegialmente con il concorso di tutti i componenti, anche con l'uso di strumenti telematici e digitali e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta.
15. All'inizio della prima seduta, i componenti della commissione danno atto nel verbale dell'insussistenza delle cause di incompatibilità e dell'assenza di conflitto di interessi tra loro. La commissione predetermina i criteri e le procedure per la valutazione comparativa dei candidati, sulla base degli standard di qualità di cui al titolo

IV del Regolamento emanato da questa Università. Tali determinazioni sono comunicate al responsabile del procedimento che ne cura la pubblicità sul sito istituzionale dell'Ateneo.

16. Dopo la predeterminazione dei criteri, presa visione dell'elenco dei candidati, i componenti della commissione danno atto nel verbale dell'insussistenza delle cause di incompatibilità e l'assenza di conflitto di interessi con i candidati.
17. Il processo di valutazione si conclude con un giudizio complessivo e collegiale su ciascuno dei candidati, determinato sulla base delle valutazioni relative alle attività considerate.
18. Al termine dei lavori, la commissione, con deliberazione motivata assunta a maggioranza dei componenti, individua il vincitore o, in caso di procedure che prevedano più posti messi a selezione, i vincitori, in numero corrispondente ai posti banditi. Non sono formulate graduatorie di idoneità.
19. Gli atti della commissione sono approvati con decreto rettorale.
20. La commissione è tenuta a concludere i lavori entro tre mesi dalla data del provvedimento di nomina da parte del rettore.
21. Su richiesta debitamente motivata da presentarsi almeno quindici giorni prima della data prevista per la conclusione dei lavori, la commissione può chiedere al rettore una proroga. Il rettore, valutati i motivi della richiesta, può concedere una proroga per non più di due mesi, da adottarsi con decreto rettorale entro il termine di conclusione dei lavori. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro i termini della proroga, il rettore, con provvedimento motivato, dispone la decadenza della commissione e avvia le procedure per la costituzione di una nuova commissione.
22. La commissione entro 48 ore dalla conclusione della procedura trasmette in via telematica gli atti concorsuali all'ufficio competente, che ne rilascia ricevuta. Il rettore nei successivi trenta giorni, previo controllo di regolarità, li approva con proprio decreto da pubblicare sull'albo web e sul sito di Ateneo. Nel caso in cui riscontri anomalie o irregolarità, il rettore rinvia con provvedimento motivato gli atti alla commissione, assegnandole un termine per la conclusione dei lavori. Se le anomalie o le irregolarità segnalate permangono, il rettore può annullare gli atti e disporre la rinnovazione totale della procedura.

Art. 7 Chiamata

1. La proposta di chiamata è disciplinata dall'art. 9 del Regolamento in materia citato in premessa. Essa è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 8 Nomina in ruolo

1. La nomina in ruolo è disposta con decreto rettorale.
2. La nomina ha effetto sulla base dello specifico calendario definito anno per anno dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico e previa verifica delle risorse disponibili e della sostenibilità di medio e lungo termine e della programmazione.
3. Il decreto di cui al comma 1 è comunicato ai soggetti nominati, al dipartimento interessato e al Ministero competente.

Art. 9 Diritti e doveri del chiamato Trattamento economico e previdenziale

1. I diritti e i doveri del chiamato sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di stato giuridico del personale docente.
2. Ai docenti chiamati sarà applicato il trattamento economico e previdenziale previsto dalle leggi che regolano la materia.

Art. 10 Trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari

1. Il trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari dei candidati è effettuato ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR – General Data Protection Regulation) e del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 (Codice in materia dei dati personali), come modificato dal Decreto Lgs 10.8.2018 n. 101.

Art. 11
Pubblicità

1. Il presente decreto è reso disponibile sui siti web dell'Ateneo (<http://www.unige.it/concorsi>), del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, dell'Unione Europea.

Art. 12
Rinvio circa le modalità di espletamento della procedura

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando, si applicano le disposizioni legislative, regolamentari e statutarie citate in premessa, nonché le leggi vigenti in materia di reclutamento di personale presso le Università.

Il presente decreto firmato digitalmente è depositato presso l'Area Personale – Servizio Personale Docente – Settore reclutamento e mobilità del personale docente.

IL RETTORE
firmato digitalmente
Prof. Federico DELFINO

ALLEGATO “A”

Scuola politecnica

Dipartimento di ingegneria civile, chimica e ambientale – DICCA

| | |
|---|--|
| settore concorsuale | 08/B2 – SCIENZA DELLE COSTRUZIONI |
| settore scientifico disciplinare | ICAR/08 – SCIENZA DELLE COSTRUZIONI |
| posti | 1 |
| informazioni sulle specifiche funzioni che il vincitore sarà chiamato a svolgere (con esclusione di ogni finalità valutativa) | Ricerca, insegnamento e attività di terza missione nell’ambito della Scienza delle Costruzioni. <u>Impegno scientifico:</u> attività di ricerca nell'ambito della Scienza delle Costruzioni. <u>Impegno didattico:</u> insegnamenti nell’ambito della Scienza delle Costruzioni in corsi di studio della Scuola Politecnica a livello triennale, magistrale e dottorale. |
| numero massimo delle pubblicazioni da presentare a scelta dei candidati | 15 |
| eventuale prova orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza di una lingua straniera | Si/inglese, da espletarsi al termine della prova didattica |
| eventuale richiesta di esecuzione di una prova orale | Si. Prova didattica secondo le modalità previste dal Regolamento per la disciplina delle chiamate dei professori di prima e seconda fascia, D.R. n. 3066 del 08.07.2021 e successive modifiche. |
| sede/i in cui il vincitore sarà chiamato a lavorare | Genova DICCA (Genova) |
| modalità di copertura finanziaria del posto di cui si richiede l’attivazione | Su punti organico ordinari |